



Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Roma  
Terza Sezione Civile

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 101230 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2010 posta in deliberazione all'udienza del 25 novembre 2014 , con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

D'Ippoliti Maria , elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Nuova, n. 456, presso lo studio dell'avv. Lattanzio Alberto che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

attrice ;

e

C.S.M. Centro Servizi Medici s.a.s. , in persona del socio accomandatario Stefania Maldera, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 123, presso lo studio dell'avv. Ludovico Aldo Pagano che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore,

convenuto a;

nonché

Danuta Dyczewska , elettivamente domiciliata in Roma, via Silvestri, n. 240, presso lo studio dell'avv. Cristiano Truffarelli che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione,

terzo interveniente ;

Oggetto: recesso del socio

Conclusioni delle parti: come da verbale del 25 novembre 2014

#### ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra D'Ippoliti Maria conveniva in giudizio la C.S.M. Centro Servizi Medici s.a.s. di Stefania Maldera in persona della socia accomandataria rappresentando: di essere socia accomandante della C.S.M. Centro Servizi Medici s.a.s. di Stefania Maldera; che la società è stata costituita in data 21.06.2006 fra la medesima attrice, titolare di una quota pari al 40% del capitale sociale, e la sig.ra Stefania Maldera, socia accomandataria titolare della residua quota pari al 60% del capitale sociale; che in data 12.03.2008 la Maldera cedeva una quota pari al 9% del capitale sociale alla sig.ra Danuta Dyczewska, conservando la titolarità del 51% del capitale sociale; che la Maldera ha sempre gestito la società senza tenere al corrente le altre socie delle operazioni compiute; che la Maldera incassava somme senza emettere fattura; che la Maldera aveva sempre rifiutato il proprio consenso alla cessione della quota della D'Ippoliti; che la Maldera non aveva mai corrisposto utili alle altre socie, anzi richiedeva somme ulteriori ai conferimenti versati per scoperti di conto; che in data 20.10.2009 la D'Ippoliti aveva inviato alla C.S.M. Centro Servizi Medici s.a.s. una raccomandata con la quale manifestava la volontà di "dimettersi quale socio accomandante" ovvero di cedere la propria quota; che anche la Dyczewska aveva inviato alla società una raccomandata con la quale manifestava la volontà di "dimettersi" e che ciò nonostante la Maldera non aveva mai provveduto a mettere in liquidazione la società a norma dell'art. 2323 c.c.

Sulla scorta di tali premesse, la sig.ra D'Ippoliti Maria così concludeva: "Voglia il Giudice adito, accertati i fatti a seguito della documentazione prodotta e di un CTU contabile che vorrà disporre, condannare la C.S.M. s.a.s. in persona della socia accomandataria a : 1) restituzione della somma di € 20.000,00 quale quota societaria versata dall'istante con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 21.06.2006; 2) ripartizione degli utili che si accerteranno a seguito della CTU anche al lume della documentazione prodotta; 3) dichiarare a norma dell'art. 2323 c.c. lo scioglimento della società con la nomina di un liquidatore non socio per garantire l'imparzialità dello stesso; 4) accertamento della regolarità fiscale con richiesta di produzione di libri contabili, nonché di fatture di pagamenti e di incassi effettuati".

Si costituiva in giudizio la C.S.M. Centro Servizi Medici s.a.s. in persona della socia accomandataria Stefania Maldera contestando quanto ex adverso dedotto e rappresentando: di aver sempre reso partecipe parte attrice delle gestione della società, come emergerebbe dai numerosi assegni sottoscritti dalla Maldera ma compilati dalla stessa D'Ippoliti e dalla firma dalla medesima apposta alla richiesta di fido presentata nell'interesse della società alla Banca Popolare di Milano; di non aver mai versato utili in ragione dello stato di passività della società; di aver sostenuto personalmente cospicue spese di gestione della società senza alcun apporto delle altre socie; di non aver mai negato il proprio consenso alla cessione delle quote spettanti alle altre socie.

Sulla scorta di tali considerazioni, la società convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: rigettare le domande spiegate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale condannare la sig.ra D'Ippoliti pro quota al pagamento di quanto da essa dovuto per il saldo dei debiti sociali contratti con la BPM, pari in totale ad € 12.294,03, nonché alla restituzione pro quota delle somme già versate dalla sig.ra Maldera nell'interesse della società, pari in totale ad € 53.032,64, il tutto oltre i danni patiti dalla sig.ra Maldera a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni sociali dell'odierna attrice, che meglio si quantificheranno in corso di causa, interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi tutti in favore del sottoscritto Avvocato, procuratore antistatario".

Con atto di intervento volontario, si costituiva in giudizio anche l'altra socia accomandante, la sig.ra Danuta Dyczewska, rappresentando che: la Maldera ha sempre gestito la società senza tenere al corrente le altre socie delle operazioni compiute; che la Maldera incassava somme senza emettere fattura; che la Maldera aveva sempre rifiutato il proprio consenso alla cessione della quota della Danuta Dyczewska; che la Maldera non aveva mai corrisposto utili alle altre socie, anzi richiedeva somme ulteriori ai conferimenti versati per scoperti di conti; che in data 16.09.2009 aveva inviato alla società una raccomandata con la quale manifestava la volontà di cedere la propria quota.

Sulla scorta di tali premesse la Dyczewska così concludeva: "Piaccia al Giudice adito, accertata la narrativa dei fatti di cui in premessa, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza:

1) in via preliminare accertare e dichiarare la qualità di parte terza interveniente della sig.ra Danuta Dyczewska nel presente giudizio; 2) in via principale dichiarare lo scioglimento della società con nomina di un liquidatore terzo per garantire l'imparzialità; 3) ancora condannare la soc. C.S.M. s.a.s. di Stefania Maldera alla restituzione della somma di € 4.500,00 quale quota societaria versata dalla sig.ra Danuta Dyczewska con interessi e rivalutazione monetaria dal 12.03.2008 oltre i danni subiti e subendi che saranno accertati in corso di causa. Con vittoria di spese competenze e onorari oltre iva e cpa come per legge'.

Istruita la causa mediante acquisizione dell'interrogatorio formale delle parti e disposizione di consulenza tecnica d'ufficio, successivamente, all'udienza del 25 novembre 2014, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

#### motivi della decisione

La sig.ra Maria D'Ippoliti, socia accomandante della C.S.M. Centro Servizi Medici s.a.s., ha instaurato il presente giudizio deducendo di aver manifestato formalmente, con raccomandata del 20.10.2009, la volontà di "dimettersi" in ragione della gestione praticata dalla Maldera, inosservante dei precetti fiscali e chiusa alla condivisione delle scelte imprenditoriali

con le altre socie, e della mancata ripartizione degli utili della società, e chiedendo la restituzione della somma versata a titolo di conferimento, nonché la ripartizione degli utili prodotti e l'accertamento della causa di scioglimento della società ex art. 2323 c.c., stante il recesso manifestato anche dall'altra socia accomandante.

Alla luce delle argomentazioni spese da parte attrice a supporto della propria domanda il Tribunale ritiene di poter riqualificare la medesima in termini di domanda tesa all'accertamento del recesso del socio ed alla conseguente liquidazione della quota di sua spettanza. Benché, infatti, nella raccomandata cui parte attrice fa riferimento risulti impiegata una terminologia atecnica (si parla di volontà della D'Ippoliti di "dimettersi da socio accomandante"), essa appare in ogni caso idonea ad esprimere l'intenzione della D'Ippoliti di fuoriuscire dalla compagine sociale, ossia una volontà incompatibile con la prosecuzione del rapporto sociale.

Tale domanda, tuttavia, non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.

A norma dell'art. 2285 c.c., che trova applicazione per le società in accomandita semplice in virtù del rinvio di cui all'art. 2315 c.c., il recesso può essere esercitato liberamente dal socio nel caso in cui la società sia stata contratta a tempo indeterminato ovvero per tutta la vita di uno dei soci. Il recesso può, inoltre, essere esercitato allorché sussista giusta causa, laddove per giusta causa si intende l'altrui violazione di obblighi contrattuali ovvero la violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto fra soci; sì che il recesso del socio in tanto è determinato da giusta causa in quanto costituisce legittima reazione al comportamento degli altri soci che, sotto il profilo oggettivo, sia tale da minare alla base il reciproco rapporto fiduciario (cfr., fra le altre, Cass. 14 ottobre 1966, n. 2454; Cass. 13 giugno 1957, n. 2212; App. Bologna, 20 novembre 1993).

La dichiarazione di recesso (atto unilaterale recettizio contenente una manifestazione di volontà incompatibile con la prosecuzione del rapporto sociale col socio che tale volontà esprime) è efficace, e determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio receduto, non appena comunicata agli altri soci (cfr. Cass. 6 febbraio 1965, n. 186; Cass. 18 novembre 1975, n. 3869; Cass. 10 marzo 1971, n. 680), con la conseguenza che la sentenza che

accerti l'esistenza del presupposto del recesso comunicato ha natura di mero accertamento, con effetto ex tunc (cfr. Cass. 6 febbraio 1965, n. 186).

La dichiarazione di recesso, inoltre, non richiede forme particolari (cfr. Cass. 29 ottobre 1963, n. 2899; Cass. 3 gennaio 1962, n. 2), sì che essa ben può essere contenuta nell'atto di citazione con il quale il socio instaura la lite tendente all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto sociale con la società. Pertanto, in caso di recesso per giusta causa il giudice dovrà prima valutare l'efficacia della predetta dichiarazione e poi la sussistenza della giusta causa di recesso (riconducibile alla violazione degli obblighi contrattuali e di fedeltà, diligenza e correttezza incidenti sulla natura fiduciaria del rapporto), attraverso l'accertamento dei fatti fondanti la dichiarazione di recesso e la relativa qualificazione come integranti l'invocata giusta causa (cfr. Cass. 10 giugno 1999, n. 5732). Tale valutazione - che deve investire la dichiarazione di recesso così come formulata e motivata dal socio recedente, a nulla rilevando che questi deduca e chieda di provare, in corso di giudizio, fatti e circostanze precedentemente non dedotti che, solo in astratto, potrebbero integrare una giusta causa di recesso - deve avere ad oggetto l'atto di citazione nella sua complessità, individuando i limiti ed il contenuto della dichiarazione attraverso un'interpretazione che tenga conto di tutte le parti di cui l'atto stesso si componga e giunga all'identificazione della concreta volontà del dichiarante (ancora, Cassazione civile, sez. I, 10/06/1999, n. 5732).

Ebbene, tanto chiarito in punto di diritto e venendo al merito della vicenda, la domanda formulata da parte attrice deve essere rigettata stante l'inefficacia della dichiarazione di recesso comunicata con raccomandata del 20.10.2009, mancando in atti la prova che la medesima sia stata portata a conoscenza di tutti i soci. La raccomandata de qua risulta, infatti, indirizzata soltanto alla C.S.M. Centro Servizi Medici s.a.s., non anche alla socia accomandataria Stefania Maldera personalmente né alla socia accomandante Danuta Dyczewska.

Né varrebbe recuperare la suddetta domanda rintracciando nel contenuto della citazione introduttiva del presente giudizio, come pur consentito dalla giurisprudenza, gli estremi di una implicita dichiarazione di recesso per giusta causa, atteso che anche tale atto processuale risulta essere stato portato a conoscenza della sola società convenuta e non anche degli altri soci personalmente.

A ciò si aggiunga, peraltro, che in ogni caso manca in atti la prova della giusta causa dedotta da parte attrice.

La sig.ra D'Ippoliti rimprovera, infatti, alla Maldera di non averla resa partecipe delle operazioni compiute nell'interesse della società. Ebbene, premesso che a norma dell'art. 2318 c.c. "l'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari" e che, dunque, correttamente la Maldera ha esercitato in via esclusiva la gestione dell'ente, l'art. 2320 c. 3 c.c. - nel disciplinare i poteri di controllo dei soci accomandanti - statuisce che "essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società". Come chiarito dalla dottrina, la norma de qua, nel riconoscere ai soci accomandanti i diritti di controllo sulla gestione sociale, nega loro il potere di esercitare quel controllo continuo sulla gestione, riconosciuto di norma ai soci di società di persone che non partecipino all'amministrazione ai sensi dell'art. 2261 c.c., ed esplicitandosi nel diritto di essere informati circa lo svolgimento degli affari sociali.

Ed invero, nel caso di specie la CTU - le cui conclusioni il Tribunale pienamente condivide essendo fondate su un esame attento della contabilità sociale e prive di vizi logici o di giudizio - ha accertato che la Maldera ha regolarmente tenuto le scritture contabili, sicché le socie accomandanti disponevano di tutta la documentazione necessaria per esercitare quel potere di controllo, potendo trarre dalla stessa le informazioni relative alla gestione dell'ente. Non gravava sulla Maldera, invece, l'obbligo di informare di volta in volta le medesime delle operazioni compiute.

Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata distribuzione degli utili, neppure tale censura può ritenersi integrante giusta causa di recesso avendo la CTU accertato che la società non ha mai prodotto utili da ripartire.

Venendo alla domanda formulata dal terzo interveniente, sig.ra Danuta Dyczewska, anche la sua dichiarazione di recesso deve ritenersi inefficace per le ragioni sopra esposte.

A tal proposito occorre precisare, tuttavia, che gli estremi di una dichiarazione di recesso possono ravvisarsi solo nell'atto di intervento spiegato dalla medesima nel presente

giudizio e non anche nella raccomandata inviata alla società in data 16.09.2009, quest'ultima contenendo soltanto la manifestazione della volontà della stessa di cedere la propria quota.

Ne consegue che neppure la domanda, formulata da entrambe le socie accomandanti, volta ad accertare la ricorrenza della causa di scioglimento di cui all'art. 2323 c.c. può trovare accoglimento, la medesima presupponendo una dichiarazione di recesso valida ed efficace proveniente da entrambe, insussistente nel caso di specie come sopra chiarito.

Venendo, infine, all'esame della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, anche tale domanda deve essere rigettata perché infondata per le ragioni che seguono.

La sig.ra Maldera lamenta di aver sostenuto personalmente cospicue spese di gestione della società senza alcun apporto delle altre socie, deducendo che le socie accomandanti si sarebbero ingerite nell'amministrazione della società partecipando alla sottoscrizione della richiesta di fido presentata dalla società alla Banca Popolare di Milano e che, pertanto, le stesse dovrebbero rispondere illimitatamente dei debiti sociali ai sensi dell'art. 2320 c.c.

Tuttavia, a ben guardare l'unico documento prodotto da parte convenuta che attiene ai rapporti con tale Istituto di credito e che reca la sottoscrizione, peraltro, della sola D'Ippoliti (e non anche della Danuta Dyczewska) è costituito dall'atto di variazione di importo relativo ad una fideiussione concessa dalla Maldera e dalla D'Ippoliti a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società convenuta nei confronti della Banca.

Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice, - vietata dall'art. 2320 c.c. - non è sufficiente il compimento, da parte dell'accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l'accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria del titolare della impresa" (Cass., sez. 1<sup>^</sup>, 14 gennaio 1987, n. 172, m. 449940, Cass., sez. 3<sup>^</sup>, 28 luglio 1986, n. 4824, m. 447529, Cass., sez. 1<sup>^</sup>, 15 dicembre 1982, n. 6906, m. 424557, Cass., sez. 1<sup>^</sup>, 26 giugno 1979, n. 3563, m. 399978). E mentre la prestazione di garanzia attiene evidentemente al momento esecutivo delle obbligazioni, il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand'anche indebito o addirittura illecito, non



costituisce certamente un atto di gestione della società' (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 13468 del 2010).

Pertanto, giacché è indubbio che la prestazione di fideiussione attenga al momento esecutivo delle obbligazioni contratte dalla società, deve escludersi che nel caso di specie la D'Ippoliti abbia violato il divieto di immistione di cui all'art. 2320 c.c., con conseguente inoperatività della sanzione in esso prevista ed infondatezza della domanda spiegata in via riconvenzionale da parte convenuta.

Attesa la soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in misura di un terzo le spese della presente procedura, spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. e che vengono complessivamente liquidate nella misura di € 7.254,00 sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia n. 55/2014, applicando i parametri medi ivi indicati.

Le spese della consulenza tecnica - liquidate come in separato decreto - devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice e del terzo interveniente attesa la circostanza che l'esame peritale ha avuto ad oggetto l'accertamento delle circostanze dalle medesime dedotte.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) rigetta le domande proposte dalla sig.ra Maria D'Ippoliti, di accertamento dell'intervenuto recesso dell'attore dalla società C.S.M. Centro Servizi Medici s.a.s. di Stefania Maldera con conseguente liquidazione della quota e di accertamento della ricorrenza della causa di scioglimento della società ex art. 2323 c.c. ;
- II) rigetta le domande, proposte dalla sig.ra Danuta Dyczewska, di accertamento dell'intervenuto recesso dell'attore dalla società C.S.M. Centro Servizi Medici s.a.s. di Stefania Maldera con conseguente liquidazione della quota, di risarcimento del danno e di accertamento della ricorrenza della causa di scioglimento della società ex art. 2323 c.c.;

- III) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla sig.ra Stefania Maldera;
- IV) compensa tra le parti, nella misura di un terzo, le spese del presente giudizio e condanna parte attrice ed il terzo interveniente in solido tra loro alla refusione in favore di parte convenuta, e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, dei restanti due terzi delle suddette spese di lite, che liquida, per detta parte, in complessivi € 4.836,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cpa come per legge;
- V) pone a carico di parte attrice e del terzo interveniente in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Roma, 17 aprile 2015

Il Giudice  
(dott. Guido Romano)

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Roberta Mastropietro